



**FORMENTIN e ASSOCIATI**  
*Studio Tecnico*

VIALE DELLA STAZIONE n. 13  
35017 - PIOMBINO DESE (PD)  
telefono e fax 049.9366860  
e.mail: stformentin@tin.it

Sistema Gestione Qualità  
**UNI EN ISO 9001:2015**

Certificato RINA n. 8220/03/S  
Certificazione IQNet reg. num. IT-29139

COMMITTENTE



Stevanato Group

STEVANATO GROUP S.p.a.

INTERVENTO

NUOVO PARCHEGGIO A SERVIZIO DI COMPENDIO PRODUTTIVO

PRATICA

RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE IN VARIANTE ALLO  
STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE

COMMESSA

0876

PRATICA

P1

COMUNE

PIOMBINO DESE - PD

SEZIONE

Unica

FOGLIO

22

MAPPALI

1471

CODICE ELABORATO

P1.R2

OGGETTO

RELAZIONE SULLE SOLUZIONI PROGETTUALI PER  
L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

REV.

DATA

1

30/07/2020

DESCRIZIONE MODIFICHE

ADEGUAMENTO AL PARERE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DEL 27/07/2020

RED.

E12

VERIF.

C11

FIRME PROGETTISTI

FIRME COMMITTENTI

E

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

04/08/2020

Protocollo N. 000814 del 2020 c. 1

Firmatario: CARLO FORMENTIN

COMUNE DI PIOMBINO DESE  
PROTOCOLLO GENERALE

## RELAZIONE SULLE SOLUZIONI PROGETTUALI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

### 1. PREMESSA

Oggetto della presente relazione sono gli interventi previsti per la realizzazione di un nuovo parcheggio a servizio del compendio produttivo di Nuova OMPI S.r.l. e Stevanato Group S.p.a. in Piombino Dese (PD), situato tra via Molinella, corso Giovanni Stevanato e via del Vetro.

Ai fini della legge 13/1989 e successive modifiche ed integrazioni, l'area oggetto di intervento costituisce uno spazio esterno di pertinenza degli edifici produttivi privati facenti parte del compendio produttivo sopra citato.

Per gli spazi esterni deve essere garantito il requisito della accessibilità.

### 2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per la redazione della presente Relazione e degli elaborati descrittivi delle soluzioni progettuali e accorgimenti tecnici previsti per l'eliminazione delle barriere architettoniche si fa riferimento alle seguenti normative:

- *Legge 9 gennaio 1989, n. 13* - "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati";
- *D.M. 14 giugno 1989, n. 236* - "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche";
- *L.R. 12 luglio 2007, n. 16* - "Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche";
- *DGR Veneto 6 settembre 2011, n. 1428* - "Aggiornamento delle Prescrizioni Tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici residenziali privati, degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati aperti al pubblico", redatte ai sensi dell'art. 6, comma 1, della LR 12/07/2007 n. 16; approvate con DGR n. 509 del 02/03/2010.

### 3. DEFINIZIONI GENERALI

Ai fini della presente Relazione per il superamento delle barriere architettoniche (secondo l'art. 2 del D.M. 14 giugno 1989, n. 236 e l'art. n.4 dell'Allegato B di DGR Veneto 6 settembre 2011, n. 1428) si intende dare le seguenti definizioni:

**A) Accessibilità:** la possibilità per tutte le persone, indipendentemente dal loro stato di salute (ICF), di raggiungere l'edificio o le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire di tutti gli spazi e attrezzature in esso presenti, compresi gli spazi esterni di pertinenza, in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia;

**B) Accessibilità equivalente:** mutuando il concetto dall'ambito della sicurezza ('sicurezza equivalente'), in interventi su beni sottoposti a vincolo di tutela o in aree soggette a vincolo paesaggistico, laddove sia dimostrata l'impossibilità di applicare i criteri considerati dalla normativa vigente, il requisito dell'accessibilità si intende raggiunto attraverso soluzioni o modalità di gestione del bene o dell'area che ne migliorino le condizioni di accessibilità in modo che una persona con disabilità possa:

- a) muoversi anche se con l'aiuto di un accompagnatore o, nel caso di grandi aree, di mezzi 'leggeri' attrezzati;
- b) raggiungere solo alcune parti significative del bene o dell'area (concetto di visitabilità) e, per le restanti parti, avere la disponibilità di adeguati supporti informativi che permettano di conoscere e capire il medesimo;
- c) avere a disposizione idoneo materiale tattile e visivo, audio guide, etc.(facilitatori);

**C) Adattabilità:** la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, ovvero senza dover intervenire sulle strutture portanti e sulla principale dotazione impiantistica (i.e. colonne di scarico) dell'edificio, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile a tutte le persone, indipendentemente dal loro stato di salute.

L'adattabilità rappresenta un livello ridotto di qualità, potenzialmente suscettibile, per originaria previsione progettuale, di trasformazione in livello di accessibilità; l'adattabilità è, pertanto, un'accessibilità differita nel tempo;

**D) Autonomia:** la possibilità, per le persone con disabilità, di utilizzare, anche con l'ausilio di facilitatori, le proprie capacità funzionali per la fruizione degli spazi ed attrezzature in essi contenuti;

**E) Barriere architettoniche:**

- a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che presentano disabilità motoria, sensoriale e cognitiva;
- b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque il comodo e sicuro utilizzo di parti, attrezzature o componenti dell'edificio, nonché di spazi di pertinenza attrezzati;
- c) l'assenza o l'inadeguatezza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque, in particolare per coloro che presentano disabilità sensoriali e cognitive;

**F) Comfort:** il benessere garantito alla persona dalla progettazione di spazi, attrezzature ed oggetti accessibili e fruibili per il tipo di funzione e relazione cui sono destinati;

**G) Deroga:** in diritto si parla di deroga quando una norma giuridica trova applicazione in luogo di un'altra poiché la fattispecie disciplinata dalla prima (detta norma derogante) è più specifica di quella disciplinata dalla seconda (detta norma derogata), di modo che tra le due intercorre un rapporto di regola ed eccezione.

In sintesi la deroga è l'istituto attraverso il quale, in una data fattispecie, un dettato normativo ne sostituisce un altro, con ciò configurandosi a carattere di eccezionalità;

**H) Disagio:** la condizione procurata alla persona dalla presenza di ostacoli o dalla mancanza di accorgimenti, che impediscono il pieno godimento di uno spazio, di un servizio, o il pieno svolgimento di attività di relazione;

**I) Edificio e spazio privato aperto al pubblico:** la nozione di edifici e spazi privati aperti al pubblico comprende tutti quegli ambienti spazi o edifici privati dove si svolga un'attività professionalmente organizzata a scopo di lucro, diretta allo scambio ed alla produzione di servizi, quali, ad esempio, teatri, cinematografi, club privati, alberghi, ristoranti, centri commerciali, negozi, bar, ambulatori, studi professionali ed altri. Secondo la Corte Costituzionale (9 aprile 1970 n 56) un locale deve considerarsi pubblico quando si accerti che in esso si svolge attività professionalmente organizzata a scopo di lucro diretta allo scambio e/o alla produzione di beni e servizi. La Cassazione ha attribuito il carattere pubblico ai locali che prevedano il pagamento di un biglietto d'ingresso, il rilascio di tessere d'ingresso o di tessere associative, a quelli che pubblicizzino la propria attività o

che abbiano una struttura tale da rendere evidente lo svolgimento di un'attività imprenditoriale: nonché a quelli che consentano l'ingresso ad un rilevante numero di persone;

**J) Facilitatori (ICF):** fattori che, mediante la loro assenza o presenza, migliorano il funzionamento e riducono la disabilità. Essi includono aspetti come un ambiente fisico accessibile, la disponibilità di una rilevante tecnologia di assistenza o di ausili e gli atteggiamenti positivi delle persone verso la disabilità e includono anche servizi, sistemi e politiche che sono rivolti ad incrementare il coinvolgimento di tutte le persone con una condizione di salute in tutte le aree di vita. L'assenza di un fattore può anche essere facilitante, come ad esempio, l'assenza di stigmatizzazione o di atteggiamenti negativi. I facilitatori possono evitare che una menomazione o una limitazione dell'attività divengano una restrizione della partecipazione, dato che migliorano la performance di un'azione, nonostante il problema di capacità della persona;

**K) Fruibilità (art. 2 L.R. 12 luglio 2007, n. 16):** la possibilità, per le persone, di poter utilizzare con pieno godimento spazi aperti, spazi costruiti, arredi, servizi informativi, attrezzature e svolgere attività in sicurezza ed in autonomia;

**L) Interventi di nuova costruzione (art. 3 comma 1 lett. e) D.P.R 6 giugno 2001 n. 380):**

Sono comunque da considerarsi tali:

L.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera L.5);

L.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;

L.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;

L.4) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;

L.5) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;

L.6) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;

**M) Interventi di ristrutturazione (art. 3 comma 1 lett. d) ed art. 10 comma 1 lett. c) del D.P.R 6 giugno 2001 n. 380):** gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio,

l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

Comprendono inoltre gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso;

**N) Livello:** qualsiasi orizzontamento o piano di calpestio, entro o fuori terra, compreso il solaio di copertura se agibile, destinato a qualunque uso.

In tal ordine di idee un piano interrato costituisce un livello, con la conseguenza che, qualora esso si sommi a due piani fuori terra, si ottengono tre livelli indipendentemente dalla loro posizione rispetto alla quota di campagna. In tale conteggio non vengono considerati i livelli presenti all'interno di una medesima unità immobiliare – duplex e soppalchi – ovvero, al fine del conteggio, si valuta soltanto il livello della soglia di accesso all'unità stessa. Al contrario vengono computati gli eventuali piani interrati e non destinati, per esempio, a garage e cantine anche se funzionalmente ipotizzati disgiunti dal resto dell'edificio mediante scale che conducono all'esterno;

**O) Partecipazione:** il coinvolgimento di una persona in una determinata situazione, nella quale riesce a svolgere le funzioni e partecipare alle attività previste, indipendentemente dallo stato di salute;

**P) Parti comuni:** unità ambientali che servono o che connettono funzionalmente più unità immobiliari condominiali, secondo le definizioni di cui all'art. 2 del DM 236/89, quali, in via esemplificativa e non tassativa, vani scala, cortili, giardini e accessi comuni;

**Q) Persone con disabilità (art. 2 L.R. 12 luglio 2007, n. 16):** soggetto con disabilità fisica, sensoriale psicologico-cognitiva, permanenti o temporanee,

**R) Stato di salute (ICF):** la condizione in cui si trova ogni persona, indipendentemente dalla presenza di menomazioni delle strutture corporee e di disabilità delle funzioni fisiologiche;

**S) Visitabilità:** la possibilità per tutte le persone, indipendentemente dal loro stato di salute (ICF), di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.

La visitabilità rappresenta un livello di accessibilità limitato ad una parte più o meno estesa dell'edificio o delle unità immobiliari, che consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale anche alla persona con disabilità.

#### **4. CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE**

La progettazione ed esecuzione di trasformazioni edilizie ed urbanistiche deve conformarsi alle disposizioni di legge in materia di superamento delle barriere architettoniche ed alle relative prescrizioni tecniche al fine di garantire una migliore qualità della vita e una piena fruibilità dell'ambiente, sia costruito che non costruito, da parte di tutte le persone ed in particolare di quelle con limitate capacità motorie e sensoriali.

L'accessibilità deve essere garantita per gli spazi esterni e le parti comuni.

Per gli spazi esterni il requisito si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotte o impedito capacità motorie o sensoriali.

Ogni unità immobiliare, qualunque sia la sua destinazione, deve essere adattabile per tutte le parti e le componenti per le quali non sia richiesta l'accessibilità e/o la visitabilità, fatte salve le deroghe consentite dal D.M. 236/89.

## **5. CRITERI DI PROGETTAZIONE PER L'ACCESSIBILITÀ**

### **Spazi esterni (punto 4.2 e 8.2 del D.M. 236/1989; art. 24 del DGR 1428/2011)**

Le disposizioni in materia di accessibilità, visitabilità ed adattabilità in relazione agli spazi esterni privati sono disciplinate dagli artt. 4.2 e 8.2 del D.M. 14 giugno 1989 n. 236 e dalle disposizioni e dalle disposizioni espresse all'art. 3.3 dell'Allegato B del DGR 1428/2011.

Per spazio esterno si intende l'insieme degli spazi aperti, anche se coperti, di pertinenza dell'edificio o di più edifici ed in particolare quelli interposti tra l'edificio o gli edifici e la viabilità pubblica o di uso pubblico.

### **Percorsi (punto 4.2 e 8.2.1 del D.M. 236/1989; art. 24 del DGR 1428/2011)**

I percorsi esterni e la pavimentazione degli stessi devono essere studiati in modo da poter divenire un supporto per l'autonomia di persone con disabilità visiva (ipovedenti e non vedenti) e cognitiva.

Negli spazi esterni e sino agli accessi degli edifici deve essere previsto almeno un percorso preferibilmente in piano con caratteristiche tali da consentire la mobilità delle persone con ridotte o impedito capacità motorie, e che assicuri loro la utilizzabilità diretta delle attrezzature dei parcheggi e dei servizi posti all'esterno, ove previsti. I percorsi devono presentare un andamento quanto più possibile semplice e regolare in relazione alle principali direttrici di accesso ed essere privi di strozzature, arredi, ostacoli di qualsiasi natura che riducano la larghezza utile di passaggio o che possano causare infortuni. La loro larghezza deve essere tale da garantire la mobilità nonché, in punti non eccessivamente distanti tra loro, anche l'inversione di marcia da parte di una persona su sedia a ruote.

A tal fine il percorso pedonale deve avere una larghezza minima di 90 cm ed avere, per consentire l'inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote, allargamenti del percorso, da realizzare almeno in piano, ogni 10 m di sviluppo lineare.

Qualsiasi cambio di direzione rispetto al percorso rettilineo deve avvenire in piano; ove sia indispensabile effettuare svolte ortogonali al verso di marcia, la zona interessata alla svolta, per almeno 1,70 m su ciascun lato a partire dal vertice più esterno, deve risultare in piano e priva di qualsiasi interruzione.

Quando un percorso pedonale sia adiacente a zone non pavimentate, è necessario prevedere un ciglio da realizzare con materiale atto ad assicurare l'immediata percezione visiva nonché acustica se percosso con bastone. Il ciglio deve essere sopraelevato di 10 cm dal calpestio, essere differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso, non essere a spigoli vivi ed essere interrotto almeno ogni 10 m da varchi che consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate.

Le eventuali variazioni di livello dei percorsi devono essere raccordate con lievi pendenze ovvero superate mediante rampe in presenza o meno di eventuali gradini ed evidenziate con variazioni cromatiche. In particolare, ogni qualvolta il percorso pedonale si raccorda con il livello stradale, o è interrotto da un passo carrabile, devono predisporre rampe di pendenza contenuta e raccordate in maniera continua col piano carrabile, che consentano il passaggio di una sedia a ruote.

La pendenza longitudinale non deve superare di norma il 5%; ove ciò non sia possibile, sono ammesse pendenze superiori, purché realizzate in conformità a quanto previsto al punto 8.1.11 del DM 236/1989.

Per pendenze del 5% è necessario prevedere un ripiano orizzontale di sosta, di profondità almeno 1,50 m, ogni 15 m di lunghezza del percorso; per pendenze superiori tale lunghezza deve proporzionalmente ridursi fino alla misura di 10 m per una pendenza dell'8%. La pendenza trasversale massima ammissibile è dell'1%.

In presenza di contropendenze al termine di un percorso inclinato o di un raccordo tra percorso e livello stradale, la somma delle due pendenze rispetto al piano orizzontale deve essere inferiore al 22%.

Il dislivello ottimale tra il piano del percorso ed il piano del terreno o delle zone carrabili ad esso adiacenti è di 2,5 cm. Allorquando il percorso si raccorda con il livello stradale o è interrotto da un passo carrabile, sono ammesse brevi rampe di pendenza non superiore al 15% per un dislivello massimo di 15 cm.

Le intersezioni tra percorsi pedonali e zone carrabili devono essere opportunamente segnalate anche ai non vedenti.

Fino ad un'altezza minima di 2,10 m dal calpestio, non devono esistere ostacoli di nessun genere, quali tabelle segnaletiche o elementi sporgenti dai fabbricati, che possono essere causa di infortunio ad una persona in movimento.

L'organizzazione dei cantieri che richiedono l'occupazione di suolo pubblico deve garantire l'accessibilità o almeno una percorribilità alternativa accessibile e in sicurezza con opere temporanee così come previsto dall'art. 40 del Regolamento del Codice della Strada.

#### **Pavimentazioni esterne (punto 4.2.2 e 8.2.2 del D.M. 236/1989; art. 24 del DGR 1428/2011)**

La pavimentazione del percorso pedonale deve essere antisdrucchiolevole. Eventuali differenze di livello tra gli elementi costituenti una pavimentazione devono essere contenute in maniera tale da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote.

Gli strati di supporto della pavimentazione devono essere idonei a sopportare nel tempo la pavimentazione ed i sovraccarichi previsti nonché ad assicurare il bloccaggio duraturo degli elementi costituenti la pavimentazione stessa. Gli elementi costituenti una pavimentazione devono presentare giunture inferiori a 5 mm, stilate con materiali durevoli, essere piani con eventuali risalti di spessore non superiore a mm 2.

I grigliati utilizzati nei calpestii debbono avere maglie con vuoti tali da non costituire ostacolo o pericolo, rispetto a ruote, bastoni di sostegno, e simili (maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro).

I grigliati ad elementi paralleli devono comunque essere posti con gli elementi ortogonali al verso di marcia.

#### **Parcheeggi (punto 4.2.3 e 8.2.3 del D.M. 236/1989; art. 24 del DGR 1428/2011)**

Nelle aree di parcheggio devono essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3,20, e riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili. Detti posti auto, opportunamente segnalati, sono ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio o attrezzatura. Si considera accessibile un parcheggio complanare alle aree pedonali di servizio o ad esse collegato tramite rampe o idonei apparecchi di sollevamento.

Per quanto riguarda i parcheggi riservati disposti parallelamente (parcheggi in linea) al senso di marcia, la lunghezza deve essere non inferiore a 6,20 m e larghezza non inferiore a 2,00 m. Qualora il posto auto sia lungo un marciapiede, lo stesso deve essere ribassato e raccordato mediante rampe, in modo da permettere, compatibilmente con la tipologia di strada (doppio senso di marcia o senso unico di marcia), le operazioni di

entrata ed uscita dall'auto sul lato del marciapiede.

Al fine di agevolare la manovra di trasferimento della persona su sedia a ruote in comuni condizioni atmosferiche, detti posti auto riservati sono, preferibilmente, dotati di copertura.

### **Segnaletica (punto 4.3 del D.M. 236/1989; art. 25 del DGR 1428/2011)**

Le disposizioni in materia di accessibilità, visitabilità ed adattabilità in relazione alla segnaletica sono disciplinate dall'art. 4.3 del D.M. 14 giugno 1989 n. 236 e dalle disposizioni espresse all'art. 3.3 dell'Allegato B del DGR 1428/2011.

Negli spazi esterni accessibili devono essere installati, in posizioni tali da essere agevolmente visibili, cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi costruiti e che forniscano una adeguata informazione sull'esistenza degli accorgimenti previsti per l'accessibilità di persone ad impedite o ridotte capacità motorie; in tale caso i cartelli indicatori devono riportare anche il simbolo internazionale di accessibilità di cui all'art. 2 del d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503.

La fruibilità dei luoghi deve essere realizzata con particolare riferimento alle persone con disabilità sensoriali. Le soluzioni da adottare passano attraverso la valutazione della presenza di linee guida naturali e, in subordine, attraverso la progettazione di percorsi tattili ad alto contrasto cromatico e basso contrasto di luminanza da abbinare a mappe tattili, l'utilizzo di segnaletica con scritte composte con caratteri 'a bastoncino' (Arial, Tahoma, Verdana, etc...) di colore chiaro su sfondo scuro, l'utilizzo di messaggi vocali.

I numeri civici, le targhe e i contrassegni di altro tipo devono essere facilmente leggibili.

Negli edifici aperti al pubblico deve essere predisposta una adeguata segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle.

Per i non vedenti è opportuno predisporre apparecchi fonici per dette indicazioni, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille.

Per facilitarne l'orientamento è necessario prevedere punti di riferimento ben riconoscibili in quantità sufficiente ed in posizione adeguata.

In generale, ogni situazione di pericolo dev'essere resa immediatamente avvertibile anche tramite accorgimenti e mezzi riferibili sia alle percezioni acustiche che a quelle visive.

## **6. DESCRIZIONE DELLE SOLUZIONI DI ADEGUAMENTO DA ADOTTARE NEL CASO IN PROGETTO**

Le soluzioni progettuali atte ad eliminare gli ostacoli che limitino od impediscano la piena mobilità delle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale sono descritte nella tavola grafica allegata (**Allegato A**).

Il progettista

*ing. Carlo Formentin*

*(documento firmato digitalmente)*



# Allegato A

alla relazione sulle soluzioni progettuali  
per l'eliminazione delle barriere architettoniche  
scala 1 : 100

PAVIMENTAZIONE  
IN CALCESTRUZZO

